



## Guida: Condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione (cosiddetta «licenza») per le imprese svizzere di trasporto su strada

Secondo il diritto vigente di cui alla legge federale del 20 marzo 2009<sup>1</sup> sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) e all'ordinanza del 2 settembre 2015<sup>2</sup> concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM), l'esercizio delle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada sottostà ad autorizzazione (qui di seguito «licenza»). La LPTS e l'OATVM sono state rielaborate e le modifiche entreranno in vigore il 1° maggio 2025. Nella presente guida i rimandi alla legge si riferiscono alla sua versione adeguata del 14 giugno 2024, ovvero alla nuova legge federale del 20 marzo 2009 concernente i trasportatori su strada (LTrS; FF 2024 1454), quelli all'ordinanza modificata (ordinanza concernente i trasportatori su strada) sono contrassegnati da OTStr.

Se un'impresa di trasporto su strada adempie le condizioni per il rilascio di una licenza, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) emette una licenza di validità quinquennale, personale e non trasferibile (art. 3 cpv. 2 LTrS).

La presente guida illustra le condizioni necessarie per il rilascio della licenza e la procedura da seguire.

Determinati trasporti possono continuare a essere effettuati senza licenza; per informazioni in merito rimandiamo alla scheda informativa dell'UFT «[Trasporti che possono essere effettuati senza licenza](#)<sup>3</sup>».

### Traffico merci

È soggetta all'obbligo di licenza ogni impresa che effettua il trasporto professionale di merci con autofurgoni, autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli (p. es. autofurgoni e rimorchi) il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 2,5 tonnellate (art. 3 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. b LTrS).

### Eccezioni

- Sono esonerate dall'obbligo di licenza le imprese di trasporto su strada che impiegano i propri autofurgoni, autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 2,5 tonnellate, ma non eccede 3,5 tonnellate, **esclusivamente** per il trasporto di merci a titolo professionale **all'interno** della Svizzera (art. 3 cpv. 1<sup>ter</sup> lett. c LTrS).
- Sono esonerate dall'obbligo di licenza le imprese di trasporto su strada che effettuano il trasporto di merci destinate esclusivamente alla fornitura di prestazioni che esulano dal trasporto in senso stretto. Ciò significa che non sono soggetti all'obbligo di licenza gli autofurgoni impiegati per attività non finalizzate al trasporto, per esempio nel caso di artigiani che hanno a bordo beni per prestazioni di servizio o ricambi (art. 3 cpv. 1<sup>ter</sup> lett. b LTrS).
- Per ulteriori eccezioni consultare la scheda informativa «[Trasporti che possono essere effettuati senza licenza](#)<sup>4</sup>».

<sup>1</sup> RS 744.10

<sup>2</sup> RS 744.103

<sup>3</sup> [www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) ⇒ A - Z ⇒ Licenza (Trasporti stradali)

<sup>4</sup> [www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) ⇒ A - Z ⇒ Licenza (Trasporti stradali)

## Traffico viaggiatori

È soggetta all'obbligo di licenza ogni impresa che effettua il trasporto professionale di viaggiatori, con autoveicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, escluso l'autista, e offrono tale servizio al pubblico o a talune categorie di utenti (art. 3 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. a LTrS).

### Condizioni per il rilascio di una licenza

Secondo l'articolo 4 LTrS, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:

- a. affidabilità (art. 5 LTrS);
- b. capacità finanziaria (art. 6 LTrS);
- c. capacità professionale (art. 7 LTrS); e
- d. sede effettiva e stabile in Svizzera (art. 5a OTStr).

Per ottenere una licenza, si deve presentare una domanda all'UFT. A tale scopo occorre impiegare l'apposito [modulo di domanda elettronico](#)<sup>5</sup> nonché il modulo di convenzione<sup>6</sup>.

#### 1. Prova dell'affidabilità

Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasportatore, le condizioni relative all'affidabilità e alla capacità professionale devono essere soddisfatte da un gestore dei trasporti che eserciti la sua attività per detta impresa in virtù di un contratto o di un mandato e il cui domicilio o sede di lavoro sia in Svizzera. I compiti e le responsabilità della persona impiegata come gestore dei trasporti o incaricata di svolgere tale funzione devono essere definiti in una convenzione scritta<sup>7</sup>. Il gestore dei trasporti può dirigere, su mandato, le attività di trasporto di massimo quattro imprese diverse, per un parco complessivo di 50 veicoli.

Per fornire la prova dell'affidabilità, occorre allegare alla domanda un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA<sup>8</sup> del gestore dei trasporti. L'estratto non deve essere stato rilasciato più di tre mesi prima (art. 2 OTStr). I gestori dei trasporti con domicilio all'estero devono inoltre presentare un estratto del casellario giudiziale del corrispondente Paese.

Secondo l'articolo 5 capoverso 1 LTrS, si ritiene affidabile una persona che negli ultimi dieci anni:

- a. non è stata condannata per aver commesso un crimine;
- b. non ha commesso infrazioni gravi e ripetute:
  1. alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di guida e di riposo degli autisti,
  2. alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale,
  3. alle disposizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali, in particolare quelle sul peso e le dimensioni degli stessi.

Inoltre, non devono sussistere altri motivi che facciano dubitare seriamente della sua affidabilità (art. 5 cpv. 2 LTrS).

Il Consiglio federale può precisare i requisiti relativi all'affidabilità. A tal fine tiene conto del diritto europeo in materia di trasporti di viaggiatori e di merci (art. 5 cpv. 3 LTrS).

<sup>5</sup> [www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) ⇒ Domande elettroniche ⇒ Licenza per il trasporti stradali

<sup>6</sup> [www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) ⇒ A - Z ⇒ Licenza (Trasporti stradali) ⇒ Modulo di domanda

<sup>7</sup> [www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) ⇒ A - Z ⇒ Licenza (Trasporti stradali) ⇒ Modulo di domanda ⇒ Domanda di autorizzazione d'accesso (licenza alla professione di trasportatore su strada)

<sup>8</sup> Per informazioni sull'estratto del casellario giudiziale consultare: [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) ⇒ Pubblicazioni & servizi ⇒ Casellario giudiziale

## 2. Prova della capacità finanziaria

Secondo l'articolo 3 OTStr la capacità finanziaria di un'impresa è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano agli importi riportati di seguito.

### Traffico merci

La capacità finanziaria di un'impresa di trasporto di merci è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano a (art. 3 cpv. 1 OTStr):

- a. almeno 9000 franchi per il primo veicolo di oltre 3,5 tonnellate;
- b. 5000 franchi per ogni ulteriore veicolo di oltre 3,5 tonnellate; e
- c. 900 franchi per ogni ulteriore veicolo impiegato nel traffico internazionale il cui peso totale supera 2,5 tonnellate ma non eccede 3,5 tonnellate.

La capacità finanziaria di un'impresa di trasporto di merci che nel traffico internazionale impiega **esclusivamente** veicoli il cui peso totale supera 2,5 tonnellate ma non eccede 3,5 tonnellate è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano almeno a 1800 franchi per il primo veicolo e a 900 franchi per ogni veicolo ulteriore (art. 3 cpv. 2 OTStr).

### Traffico viaggiatori

La capacità finanziaria di un'impresa di trasporto di viaggiatori è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano almeno a 9000 franchi per il primo veicolo e a 5000 franchi per ogni veicolo ulteriore (art. 3 cpv. 3 OTStr).

### Traffico merci e viaggiatori

La capacità finanziaria di un'impresa attiva sia nel trasporto di viaggiatori sia nel trasporto di merci è data se il suo capitale proprio e le sue riserve ammontano almeno a 9000 franchi per il primo veicolo (art. 3 cpv. 4 OTStr). La prova per ogni veicolo ulteriore è retta dal capoverso 1 lettere b e c oppure dal capoverso 3 OTStr.

Per il calcolo del capitale proprio / della sostanza netta necessari è possibile avvalersi dell'ausilio della seguente tabella: [Tabella di calcolo della prova della capacità finanziaria](#)<sup>9</sup>.

### Documentazione di prova della capacità finanziaria

Per comprovare la capacità finanziaria, occorre allegare alla domanda una copia dell'ultimo conto annuale comprendente il bilancio e il conto economico, allegato incluso (art. 3a cpv. 1 OTStr).

Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono inoltrare il bilancio d'apertura o il conto annuale attuale comprendente il bilancio e il conto economico (art. 3a cpv. 3 OTStr).

Le imprese individuali che non dispongono di un conto annuale possono comprovare la loro capacità finanziaria mediante la tassazione fiscale più recente. Se, a causa di importi esenti, nella tassazione non figura alcuna sostanza, oltre a questa occorre inviare la dichiarazione d'imposta completa. Il capitale proprio è calcolato in base al bilancio o alla sostanza netta secondo i documenti fiscali (art. 3a cpv. 2 OTStr).

Al capitale proprio possono essere aggiunti crediti con cessione di grado, la cui prova deve essere fornita presentando la dichiarazione di postergazione di grado.

Non vengono accettati valori immobiliari, riserve latenti per veicoli, valutazioni di veicoli, estratti di conti bancari e postali, polizze di assicurazione.

<sup>9</sup> [www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) ⇒ A - Z ⇒ Licenza (Trasporti stradali)

## Garanzia bancaria

Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono tali importi, l'impresa può garantire la capacità finanziaria mediante garanzia bancaria. La garanzia bancaria deve garantire<sup>10</sup> la capacità finanziaria per la durata dell'autorizzazione di accesso (art. 3 cpv. 5 OTStr).

### 3. Prova della capacità professionale

Per comprovare la capacità professionale, alla domanda deve essere allegata una copia dei seguenti documenti del gestore dei trasporti (art. 4 cpv. 1 OTStr):

- a. un certificato di capacità (attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale di merci o di viaggiatori su strada) rilasciato dalla Confederazione Svizzera<sup>11</sup>, oppure
- b. un certificato di capacità (attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale di merci o di viaggiatori su strada) rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea<sup>12</sup>;
- c. un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali con attestato professionale federale», «Disponente di trasporti e logistica con attestato professionale federale» o «Specialista dei trasporti e della logistica con attestato professionale federale»;
- d. un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato» o «Responsabile del trasporto e logistica diplomato», oppure
- e. un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman».

Chi non possiede nessuno dei documenti citati, al fine di dimostrare la propria capacità professionale deve sostenere un esame. Gli esami per l'ottenimento del certificato di capacità sono svolti congiuntamente dall'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG), dall'Unione dei trasporti pubblici (UTP) e da Les Routiers Suisses (LRS). La frequenza di corsi di formazione è facoltativa. Per ulteriori informazioni sull'esame consultare la pagina Internet [www.autorizzazione.ch](http://www.autorizzazione.ch).

### Emolumenti secondo [l'articolo 27a dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>13</sup> sugli emolumenti per i trasporti pubblici \(OEm-TP\)](#):

Rilascio, ritiro o revoca della licenza (art. 27a lett. a OEm-TP)	500 franchi
Modifica (forma giuridica) o rinnovo della licenza (art. 27a lett. b OEm-TP)	300 franchi
Modifica di minore entità (p. es. indirizzo/nome dell'impresa) (art. 27a lett. b i.c.d. con art. 9 cpv. 1 OEm-TP)	50 franchi
Copia autenticata (art. 27a lett. e OEm-TP)	20 franchi

Per ulteriori informazioni sulla licenza consultare [Licenza per il trasporto su strada<sup>14</sup>](#)

<sup>10</sup> La garanzia bancaria deve essere emessa a favore della Confederazione Svizzera, rappresentata dall'UFT, Sezione Accesso al mercato, 3003 Berna. La garanzia bancaria, in CHF, deve avere una durata di cinque anni (come la licenza) ed essere presentata all'UFT in versione **originale** in tedesco, francese o italiano.

<sup>11</sup> In combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

<sup>12</sup> In combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

<sup>13</sup> RS 742.102

<sup>14</sup> [www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) ⇒ A - Z ⇒ Licenza (Trasporti stradali)